

**DISCORSO E
DICHIARAZIONE
DEL DEPUTATO
LAMPERTICO
NELLE TORNATE...**

Fedele Lampertico



DISCORSO E DICHIARAZIONE

DEL

DEPUTATO LAMPERTICO

nelle tornate del 15 e 16 giugno 1869

INTERNO

ALL'UNIFICAZIONE DELLE LEGGI COMMERCIALI



FIRENZE

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1869

13
A

Seduta del 15 giugno 1869.

Nel progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto proponevasi al numero terzo dell'articolo 1° l'introduzione nel Veneto di tutta la legislazione commerciale italiana.

I deputati Lampertico e Piccoli proposero questo emendamento :

« N° 3. I libri 2°, 3° e 4° e il titolo 3° del libro 1° del Codice di commercio, approvato col regio decreto del 25 giugno 1865, numero 2364, ed i regi decreti 23 dicembre 1865, numeri 2712, 2671 e 2672; e 30 dicembre 1865, numero 2727.

« È abolita la legge austriaca 17 dicembre 1862 per l'attuazione del Codice di commercio germanico.

« Il Governo del Re darà con decreto reale le disposizioni necessarie per mettere in armonia il Codice di commercio e il diritto di cambio, che restano in vigore nelle provincie venete e nel Mantovano colle altre leggi del regno. »

Essendo l'emendamento dei deputati Lampertico e Piccoli, a termini del regolamento, appoggiato (lo appoggiarono i deputati Martinati, Fabrizi Giovanni, Sartoretti, Camuzzoni, Loro, Arrigossi, Bonfadini, Pècile, Donati, Mattei, Valvasori, Mariotti, Messedaglia, Carazzolo, Fogazzaro), nella tornata 15 giugno ebbe la parola sopra di esso il deputato Lampertico :

LAMPERTICO. L'onorevole ministro di grazia e giustizia volle nella discussione generale anticipatamente combattere l'emendamento, che insieme ad altri colleghi ho presentato al numero 3 del primo articolo di questo progetto di legge. Ma le considerazioni generali, che militano a favore o contro dell'unificazione legislativa, non sono quelle, o signori, che, a parer mio, militano a favore o contro la nostra proposta. Se si fosse trattato di sole considerazioni generali, non sarei io sceso in campo dopochè onorevoli amici miei le hanno poste in rilievo con quel valore che è loro proprio. A me non rimaneva oramai se non guadagnare, se mi fosse possibile, una posizione la quale sia rimasta tuttora indifesa dai fautori dell'unificazione immediata, assoluta, e questo parmi appunto il terreno delle leggi commerciali. Le considerazioni che intendo sottoporre alla Camera sono affatto speciali a quest'ordine di leggi, speciali anzi ad alcune di esse, e sono tali considerazioni che non pregiudicano la massima già presa dalla Camera quando passava alla discussione degli articoli.

Il ministro, sempre nella supposizione che la nostra proposta fosse affatto identica alle altre proposte concernenti in generale l'unificazione, l'ha combattuta, come se da noi si volessero con questa mantenere nel

Veneto leggi che come altre hanno segnato il loro tempo ; ha combattuto la nostra proposta la quale intende di avviare una riforma, come se si trattasse di altre riforme che al pari di questa non possono essere pratiche, generali, immediate. Gran che, o signori, le leggi di unificazione hanno una strana ventura ! Questioni gravissime le quali, se si presentassero isolate, susciterebbero una viva discussione, una legge di unificazione le fa passare alla sua ombra tranquille, inavvertite ; una legge d'unificazione implica gravissime questioni e ne pregiudica molte altre, senza che nessuno se ne accorga ; una legge d'unificazione parmi come una delle divinità che coprivano gli eroi con una nube benigna, perchè nessuno li vedesse, nessuno li toccasse.

Cernere ne quis eos, neu quis contingere posset.

Io non farò, o signori, un minuto confronto delle leggi commerciali del Veneto con le leggi commerciali delle altre parti d'Italia. Schiettamente dirò che non parmi questo il metodo opportuno, perocchè, quando ci rinchiudiamo nell'esame comparativo di un Codice con l'altro, articolo per articolo, se uno mi avrà provato che un articolo di uno di essi è migliore di quello corrispondente dell'altro, subito dopo mi si potrà provare che nell'altro vi sono però altri articoli migliori di quello. Questo sistema di paragonare i Codici articolo per articolo è un sistema che, vogliasi o non vogliasi, ci rinchiude in una prigione in cui, per quanta dottrina, per quanto ingegno si abbia, è impossibile di non dare di tratto in tratto del capo nella parete.

Fortunatamente io non ho che considerazioni più

ovvie, più semplici, più accessibili da sottoporre alla Camera.

Fu detto che il manifestare il desiderio di riforme scredita quasi l'autorità della legge che attualmente è in vigore.

Ma, per verità, se fosse così, io non so quando le leggi si riformerebbero; non so capire qual sarebbe lo scopo, la missione del Parlamento. Io so che non si procederà mai alla riforma di una legge se non si è posto prima in rilievo l'inconveniente, l'insufficienza della legge stessa.

Il Blanche, avvocato alla Corte imperiale di Francia nel 1862 ha pur posto in rilievo i difetti del Codice di commercio francese, ed ha indicate alcune di quelle riforme che poi in Francia furono attuate. E ad un deputato del Parlamento italiano volete negare quella libertà che ha un avvocato della Corte imperiale di Francia?

Non è, non è punto il manifestare il desiderio di riforme quello che scredita la legge, perchè infatti una legge buona porta anzi con sè le riforme come naturale suo svolgimento, come suo compimento. Sapete che cosa è quello che scredita la legge? Lo dirò con un illustre liberale d'Inghilterra, Stuart Mill: La indifferente acquiescenza, quello è veramente che scredita la legge: quando i principii di un ordinamento sociale, di un ordinamento qualsiasi, politico o giuridico, non si richiamano più in esame, allora questi principii non sono più principii vitali, non sono più che un ostacolo alla libertà di pensare e di agire.

Rispetto altamente, o signori, i giureconsulti che hanno compilato il Codice del 1865; rispetto la loro dottrina, rispetto i progressi che hanno introdotto

nella legislazione. Non sono io che non rispetti i legislatori del 1865 quando dico che essi ci hanno rischiarato la via; quelli che screditano i legislatori del 1865 son quelli i quali dicono che essi ce l'hanno chiusa.

Ebbene, quanto al Codice commerciale non è possibile isolarci in noi stessi come quando si tratta del Codice civile. Quando si parla delle leggi civili, si ha da fare colla famiglia, colla proprietà. L'amore della famiglia, l'amore della proprietà sono forze nutrici, conservatrici che legano l'uomo al suolo nativo. Non è dunque meraviglia che il diritto, il quale dà norma alla famiglia, alla proprietà, alla successione ereditaria, debba avere un carattere nazionale. Ma l'esistenza dell'uomo non si compie nei limiti di uno Stato; le sue operazioni si estendono al di là; non si tratta allora più di quei rapporti immutabili e permanenti i quali derivano dalla famiglia e dalla proprietà; si tratta di quei rapporti mutabili e passeggeri i quali derivano dal cambio. Qui dunque non sono le idee locali, le idee tradizionali che devono tenere il campo, qui deve tenerlo il pensiero libero, che liberamente segue la varietà dei bisogni; e il diritto, il quale regola questi rapporti continuamente progressivi, per adempiere efficacemente la sua missione, deve pur esso analogamente staccarsi dal suolo. (Münzinger.)

Dopo il 1865 sono avvenuti dei fatti i quali debbono grandemente influire sulla nostra legislazione commerciale; sono avvenuti fatti dei quali è impossibile non tener conto, se non vogliamo chiudere da una parte la via ai commerci, quando tanto ci studiamo di aprirne delle nuove.

Non voglio meritare il rimprovero che Laboulaye fa

agli editori di Montesquieu per avere soppressa la carta geografica con cui egli spiegava il suo pensiero quanto alle leggi commerciali. Ebbene, non vediamo noi una legge di cambio non solo, ma un Codice comune stendersi dal Po sinò al Baltico?

Passiamo in Svizzera: sino dal 1856 molti cantoni si sono accordati nel fare una legge di cambio analoga alla legge germanica, e se la legge svizzera di cambio si discosta alquanto dalla legge germanica, se ne discosta solo nello estenderne maggiormente il concetto, nel farlo più semplice, nel diminuire, per esempio, ancora di più le eccezioni che si possano fare alle lettere di cambio, nell'allontanarsi ancor più dal Codice di commercio francese e da tutti gli altri che si sono fatti alla somiglianza di esso.

Anche presso gli Inglesi la legge sulle cambiali è analoga a quella degli Svizzeri e dei Tedeschi; le cambiali inglesi al portatore, per esempio, tengono luogo delle cambiali colla girata in bianco germaniche. E in Francia pure già da parecchi anni non si sta promovendo una legge di cambio analoga?

Ma quando gli Stati vicini a noi, gli Stati coi quali abbiamo continue relazioni di cambio, adottano una legislazione che, se non è perfettamente comune, è pur tanto simile, come potremo noi isolarci? Non sarebbe nemmeno il caso di vedere quale sia migliore, se la nostra o le altrui; sugli altri vantaggi questo dovrebbe avere la preponderanza: l'universalità internazionale d'una sola legge.

Ora non farà punto meraviglia la non lieve ripugnanza che hanno i Veneti di rinunciare al beneficio di una buona legge comune col grande mercato europeo. I Veneti si trovano precisamente nelle condizioni

analoghe a quelle della Scozia, che pur anco al giorno d'oggi non vuole lasciare il diritto scozzese pel diritto inglese, perchè appunto il diritto scozzese è in maggiore correlazione col diritto degli altri Stati europei di quello che non sia l'inglese.

Se dunque noi, avendo un diritto comune con una gran parte del continente europeo, siamo renitenti a lasciarlo, perchè si vorrà farcene colpa? Anche mantenendolo temporaneamente noi soli, che danno fa al rimanente d'Italia? L'Italia tutta non risente un vantaggio nell'essere almeno da un lembo collegata intanto al gran movimento di riforma legislativa che si è compiuto e si va compiendo negli Stati vicini?

Nè solo bisogna tener conto dei mutamenti legislativi seguiti dopo il 1865 presso gli altri popoli, ma bisogna pur tener conto di quei mutamenti politici ed economici avvenuti in Italia.

Nel 1865 non era ancora unito il Veneto al rimanente del regno. Nel 1865 non era ancora conchiuso il trattato di commercio coll'Austria nel quale questa potenza s'impegna di facilitare sempre più le relazioni fra i due Stati e di compiere la via del Brennero. Nel 1865 non era ancora compiuto il passo del Brennero il quale mette in relazione i porti d'Italia col lago di Costanza, li mette in relazione colla Germania meridionale, colla Svizzera orientale, e toglie i porti italiani ad una concorrenza che prima avevano anche là con Marsiglia.

Nel 1865 non erano ancora concluse le convenzioni colla Svizzera le quali obbligano i due popoli ad agevolare sempre più le loro relazioni commerciali e ad aprir nuovi valichi alpini. Evidentemente se teniamo conto di questi fatti, se pensiamo agli sforzi che fac-

ciamo per assicurare all'Italia il transito del commercio dell'Oriente, dobbiamo pure far sì che non si rechi danno ai nostri provvedimenti col mantenere una legislazione commerciale diversa da quella dei popoli con cui ci vogliamo mettere in relazione; non dobbiamo in tal modo distruggere la stessa opera nostra.

Infine molti sono i mutamenti economici i quali avvengono rapidamente nella vita stessa economica della nazione. Dopo il 1865 quante multiformi società si sono formate in Italia, le quali certo non troverebbero nel Codice di commercio regolati i rapporti dei diritti a cui danno luogo! Vi fu un onorevole mio collega il quale rammentò i bellissimo studi che si sono fatti di legislazione nel Parlamento italiano. Ed io li apprezzo altamente; ma, appunto perchè li apprezzo, desidero che non giacciono negli archivi, bensì che veggano la luce.

Nel 1862, relatore l'onorevole Corsi, venne compilato dalla Camera italiana un bellissimo progetto di legge sulle società in accomandita e sulle società anonime; di quel progetto di legge non se ne è parlato più. In seguito, in Francia vennero adottate molte misure che erano suggerite dalla nostra Commissione parlamentare. Così noi aspettiamo sempre che una riforma prima di essere accettata da noi debba avere in Francia la sua approvazione!

In quella Commissione sedeva pure l'onorevole Panattoni, il quale avrà consentito a quello che nella relazione si esponeva. Ebbene, si intendevano in essa le tradizioni italiane, anche in materia di diritto commerciale, in modo molto diverso da quello con cui sembrava l'onorevole Panattoni le ricordasse ieri. L'o-

norevole Panattoni ieri ricordava le tradizioni di diritto commerciale italiano solamente come una prova di abnegazione, già mostrata dai deputati toscani nel farne sacrificio essi pure alla loro volta; nel 1865 l'onorevole Panattoni però e i suoi colleghi ricordavano le tradizioni italiane come obbligo di fare leggi che nel tempo nostro reggessero al confronto delle leggi fatte in altri tempi.

Certo io rendo giustizia alla Commissione legislativa, che ha poi compilato il Codice di commercio, la quale, e nel tempo che le era assegnato, e nei termini del mandato che le fu conferito, ha eseguito tutto quello che le era possibile; in trentadue sole sedute, in due soli mesi non le era già possibile dare un complemento al Codice di commercio che comprendesse tutti i rapporti commerciali dello svolgimento della vita economica odierna. Gli stranieri stessi, il Mittermayer, per esempio, notavano che i legislatori del Codice di commercio italiano nel 1865 non hanno tenuto conto del progetto di legge che con nobile iniziativa era stato compilato nel 1862. E coi mutamenti economici seguiti dopo il 1865 hanno acquistata importanza gravissima certe questioni giuridiche le quali importano grandemente pei commerci tra Stato e Stato.

Infatti, dopo i trattati di commercio coll'Austria hanno acquistata maggiore importanza le questioni che si riferiscono al servizio continuato, cumulativo, come si dice, delle ferrovie. Tutti abbiamo sentito più volte i lagni contro le amministrazioni ferroviarie per le avarie e per i ritardi cui vanno soggette le merci.

Ora, quali rimedi si sono adottati per questi inconvenienti che tanto pregiudicano il commercio? Io non ho mai sentito addurre altri rimedi, se non quelli di

vigilanza governativa e di regolamenti amministrativi. O che i trattasi di diritti privati, e la tutela del Governo riguardo a loro non può essere sufficiente garanzia. L'Inghilterra provvedeva bene a questi inconvenienti delle amministrazioni ferroviarie, quando nel 1854 riconosceva che, in fatto di ferrovie, se può esservi concorrenza di diritto, non ve ne poteva però essere di fatto, e che occorreva provvedere ai contraenti i quali non conservano intera la loro libertà, posti di fronte alle prepotenti amministrazioni ferroviarie. L'Inghilterra rimise all'apprezzamento libero e sovrano del giudice di riconoscere ed ammettere di volta in volta la validità delle convenzioni con cui le amministrazioni ferroviarie cercano di sottrarsi agli obblighi loro incumbenti.

La legge germanica seguì altra via ponendo come massima l'obbligo delle ferrovie e poi indicando tassativamente quali sono i casi in cui l'amministrazione stessa può sottrarsi a questa responsabilità. Nulla di tutto questo in Italia. Nel congresso delle Camere di commercio del 1867 un'egregia persona che fu nostro collega, l'onorevole Picardi, a nome della sezione che si occupava di questo argomento, espresse vivamente i lagni del commercio ed il bisogno di portarvi rimedio, ed indicò precisamente come rimedio quello che era indicato nella legge commerciale germanica.

Le quistioni si sono poi, come dissi, ripetute più vivamente insieme alle necessità create dalle nuove comunicazioni e dai trattati di commercio; e non è chi non veggia l'urgenza che desse siano risolte se vogliamo attirare il grande transito nel nostro Stato.

Nei trasporti per mare si verificano simili inconvenienti; ne accennerò solo rapidamente qualcuno. Po-

niamo che verso un capitano che sia salpato fortuitamente in un porto si abbia a muovere querela o per provviste che vi abbia fatto, oppure per altra cagione; bene spesso non v'è alcuno in quel porto a cui si possa rivolgere, per conto suo, la querela; dove cercarlo? Il voto dell'antico nostro collega che vi si rimediasse, mettendo, per esempio, l'obbligo nel capitano di stabilire presso alcuno il suo domicilio ove abbia salpato, è un voto che rimane finora insoddisfatto anch'esso.

Chieggo alla Camera un momento solo di riposo.

PRESIDENTE. Si riposi pure.

(Segue una pausa di due minuti.)

LAMPERTICO. Sono agli ordini del signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Lampertico ha facoltà di continuare il suo discorso.

LAMPERTICO. Io dunque cercai di esporre alla Camera come, dopo il 1865, siano intervenuti mutamenti legislativi presso altri popoli che sono con noi sempre più in relazione di commercio; come in Italia sono pure avvenuti dei mutamenti politici ed economici gravissimi, i quali necessitano una revisione delle nostre leggi commerciali.

Vi ha di più, o signori. Se oggi venisse a taluno il pensiero di proporre alla Camera una questione la quale direttamente o indirettamente si riferisse al credito, la proponesse così da sè sola, voi sapete quanto di queste questioni ci preoccupiamo, e vivamente, in questo momento.

Ma non ci accorgiamo che col Codice di commercio vigente in Italia la questione del credito è già stata sommamente pregiudicata, in confronto delle disposizioni che ci sono in questa materia nelle leggi vigenti negli altri paesi? Non conosciamo noi tutti la

stretta relazione in cui sono tra di loro le cambiali e gli altri titoli di credito? Non conosciamo noi dalle statistiche che l'aumento e la diminuzione delle cambiali è come un compensatore dell'aumento o diminuzione dei biglietti di Banca?

Or bene; nella legge di cambio italiana si comincia con distinzioni nella capacità personale, distinzioni le quali fanno rivivere le classi in un tempo in cui esse vanno sempre più sparendo dallo stato sociale. Nella legge di cambio com'è oggidi in Italia, la lettera di cambio non ha quella puntualità, quella sicurezza, la quale è la sola garanzia del credito. Nella legge di cambio, com'è oggi in Italia, infine, la cambiale non ha quella facilità che deve avere un titolo destinato, come fu detto da altri, a passare anche il continente ed i mari.

Quando io vi parlo della legge di cambio ed insisto particolarmente in essa, si è per uniformarmi a quei voti che in altre parti di Europa si sono già manifestati. E che cosa avvi di più proprio a promuovere il commercio internazionale, dell'emissione di un titolo di circolazione da per tutto identico nelle condizioni della sua validità, nella natura dei suoi effetti, nella durata dei diritti che dipendono da esso?

Sonvi certi provvedimenti, come quelli che si riferiscono alle ferrovie, ai telegrafi, alle monete, che è impossibile contenere nei limiti di un solo Stato.

Ora noi sappiamo come l'Italia stessa abbia fatto un passo per l'unificazione delle monete, sappiamo come si studi sempre più di perfezionare e di condurre a compimento questa unificazione. Ma che cosa di più naturale che quella unificazione che noi por-

tiamo nel modo di pagamento vi sia anche nella promessa stessa di pagamento? (Esquirou de Parieu.)

Ho notata la benefica influenza della legge di cambio nel commercio in grande. Essa però è benefica e vivificatrice, non solo nel gran commercio e nelle grandi industrie, ma ben anco nel commercio e industrie minori. Studiamo un po' le statistiche delle cambiali di Germania, e vedremo come dopo la nuova legge di cambio sono aumentate le piccolissime cambiali in proporzione ben maggiore delle cambiali di maggiori somme.

Che vuol dire questo? Vuol dire che trova credito anche chi prima non lo trovava, vuol dire che vi sono delle umili industrie, degli umili commerci che hanno potuto così rifornirsi e fare profitto, migliorare la loro sorte, innalzare la loro condizione.

È impossibile nelle leggi commerciali prescindere dai mutamenti economici, i quali rapidamente si succedono e si compiono sotto i nostri occhi.

Fu detto dal Mignet che il Codice civile francese venne ispirato da quel grande giureconsulto che fu la rivoluzione francese. Ma la rivoluzione economica, se meno apparisce, se opera più tranquillamente, non è per questo meno efficace. I Codici commerciali devono essere, o signori, ispirati, dirò alla mia volta, da quel gran giureconsulto che è la rivoluzione economica.

E badate che, infine, il nostro Codice non è che il Codice di commercio francese, con qualche perfezionamento, bensì, ma in sostanza è lo stesso.

No, io non disprezzo di certo, non sono tanto leggiero, nè tanto temerario da disprezzare il Codice di commercio francese; ed anzi ricordo con orgoglio che alla compilazione di esso ebbe gran parte, forse la

principale, un illustre nostro italiano, il genovese Corvetto. Ma, prima di tutto, bisogna ricordare pur sempre che quel Codice di commercio del 1807 venne fatto in un tempo in cui si erano dimenticate da gran pezza le riforme liberali nell'Assemblea nazionale già iniziate dal Turgot: nel momento in cui esso fu compilato, da un regime di libertà si era passati ad un regime di disciplina contrario affatto ai principii del 1789. Ai tempo del Codice di commercio del 1807 non è dunque meraviglia che accadesse quello che venne osservato assai egregiamente dal deputato Jamar nella Camera dei rappresentanti del Belgio, quando appunto fu relatore di una proposta di riforma al Codice stesso; non è meraviglia che ivi accadesse quello che osservava, come dissi da principio, il Blanche, e che ripeté la nostra Commissione parlamentare nel 1862, cioè che presso a poco il Codice di commercio francese trovasse dinanzi a sè uno stato economico non molto dissimile da quello che era al termine del secolo XVII, quando Colbert fece le ordinanze sul commercio e sulla marina. Sussisteva ancora il regime protettore, il quale tutto si fonda su questo, che ciascuno domanda un privilegio per sè senza preoccuparsi dell'interesse altrui; cosicchè si moltiplicano le domande di questi privilegi, si costituiscono tanti interessi privati i quali si oppongono a qualsiasi riforma, e non si crea mai quell'interesse comune, il quale solo può vivificare e compiere le grandi riforme.

E si avesse almeno da noi il Codice di commercio francese! Io, parlando del Codice di commercio, non intendo parlare solo di quei quattro libri che vennero messi insieme nel 1807, ma, dopo d'allora, oh! quanti progressi nella legislazione commerciale si sono fatti

in Francia, i quali non si sono ancora seguiti in Italia ! Oh ! si avesse in Italia una legge sull'associazione, almeno come quella francese ; si avesse una legge sulle cedole di deposito, sulle vendite ; si avessero altrettante leggi che man mano si sono formate, e fanno in certa guisa un nuovo Codice, compiono l'opera legislativa del 1807 !

Ebbene, o signori, da quello che dissi vi renderete ragione dell'emendamento che, insieme ai miei colleghi, ho sottoposto alla Camera. L'urgenza dell'unificazione commerciale non v'è. Quando si parla dell'unificazione delle altre parti della legislazione, posso dissentire, ma debbo riconoscere che, se vi sono degli inconvenienti, direi così, tecnici, i quali derivano dalla poca perfezione delle leggi, vi sono però dei principii politici i quali importano alla costituzione stessa dello Stato, i quali possono in certo modo giustificare la fretta della unificazione ; ma quanto all'unificazione commerciale non si presenta nessuna di queste necessità, nessuna di queste urgenze. E per togliere qualunque dubbio, ecco che noi non vorremmo mantenuti in effetto che la legge di cambio ed il Codice commerciale germanico ; leggi che si riferiscono a materie che, neppure indirettamente, hanno relazione coi principii politici, i quali vengono attuati con l'introduzione delle altre leggi. Per questo noi accettiamo fin d'ora il diritto marittimo e le altre parti del Codice italiano.

L'onorevole guardasigilli ieri, per mostrare la poca efficacia delle cambiali, ci ha additati gli inconvenienti gravissimi della procedura del fallimento nel Veneto. Prima di tutto, la difficoltà mossa dall'onorevole guardasigilli trovava la sua risposta nell'emendamento stesso perchè noi accettiamo le norme del fallimento

come ce le dà il Codice di commercio italiano. Ma vi ha di più: il guardasigilli non considerava i poveri debitori cambiari che tutti nello stato di fallimento. Purchè non siano in questo stato, non è la poca efficacia della legge che si possa rimproverare, ma bensì, se rimprovero si potesse fare, bisognerebbe farlo all'eccesso del rigore cambiario.

D'altronde, io non difendo la procedura di fallimento che era in vigore presso di noi; non la difendo perchè io sono il primo a riconoscere l'inconveniente accennato dall'onorevole guardasigilli e perchè è cosa morta. Per debito di giustizia però debbo dire che era stata introdotta nel Veneto una procedura di componimento' la quale in gran parte leniva la durezza della legge.

Non avvi dunque alcuna urgenza politica di attuare quella parte di legislazione commerciale a cui noi limitiamo la nostra proposta. Mi si dirà: ma come volete mantenere la legislazione commerciale mentre accettate la legislazione civile, che pure ha tanta relazione colla legislazione commerciale? Si osservi che la legge di cambio e il Codice commerciale germanico sono attuati appunto con questo intendimento, con questa mira che fossero conciliabili colle varie disposizioni del diritto e di procedura vigenti nei vari Stati. Quindi noi troviamo quella legge vigente in paesi dove vige tuttora il diritto comune, in paesi dove si sono introdotti i Codici di diritto e di procedura germanica, in paesi dove sussiste tuttora il Codice di diritto francese, in paesi infine che non hanno alcun Codice, ma si regolano semplicemente sullè consuetudini, e non ne deriva per questo alcun inconveniente. *Egli è per questo che noi proponiamo di abrogare la

legge austriaca del 1862, la legge che introdusse il Codice di commercio germanico nel Veneto appunto mettendolo in relazione colle leggi civili che nel Veneto erano vigenti, e di sostituirne un'altra la quale con poche disposizioni potrebbe armonizzare colla nuova legge civile la legge commerciale che tuttavia restasse nel Veneto.

E qui per verità mi meraviglio quando leggo la relazione. Che cosa vi dice essa? Vi dice che pure nel Veneto c'è qualche cosa da fare; che delle disposizioni transitorie non solo, ma delle disposizioni speciali sono necessarie. È da gran tempo che conosco e riverisco la somma dottrina del relatore della Commissione, ma come ne riverisco la dottrina così posso essere poco grato alla sua generosità, ed avrei desiderato che di questa dottrina fosse più generoso verso gli ultimi venuti, suoi colleghi del Veneto.

Dopo avere detto che sono necessarie queste disposizioni, sì, ripete, sono necessarie; sì, c'è qualche cosa da fare; rimettiamoci ad un decreto reale. Per verità, io forse anche apprezzo il sentimento che ha trattenuto l'onorevole relatore. Egli già si avvide a quali conseguenze lo avrebbe tratto quel suo sistema di affrettata unificazione; egli già ne sentiva ribrezzo; egli già si vedeva indotto forse a rinunziare anche per la sua Toscana a leggi che finora la Toscana stessa ha mantenute con tanto vigore. Ebbe paura di quelle conclusioni, nè gli faccio torto, ebbe fretta, e si cavò così alle leste quanto più gli fu possibile. Ma dunque queste disposizioni speciali sarebbero sempre necessarie, e la Camera deve lasciarle così indefinite, indeterminate? Se da un canto la legislazione commerciale non ha per sè la giustificazione di un'affrettata unificazione dei

principii politici o giuridici, vi è dunque l'impossibilità puranco di averla senza che prima si facciano queste disposizioni speciali.

Io dunque non ho il coraggio di proporre senz'altro che questi provvedimenti, che già ho indicati come adottati dalle altre nazioni, potessero introdursi anche nel Codice di commercio italiano per tutto il regno; ma siccome per queste disposizioni speciali sarebbe pur sempre necessaria l'opera della Commissione, così io proporrei che intanto questa sola parte fosse rimessa alla Commissione nella speranza che in un più ponderato esame essa potesse trovare il modo di fare una qualche proposta per estendere il beneficio di questa legge alle altre parti d'Italia.

Finalmente, l'introduzione del Codice francese di commercio in Italia non è certo un'epoca che segni un progresso nel diritto italiano.

L'onorevole relatore ricordò le tradizioni gloriose particolarmente nel diritto commerciale dell'Italia; nè io vorrei, o signori, che adesso l'Italia andasse a cercare le sue leggi a Norimberga, come nel secolo XVI Norimberga richiese a Venezia le sue leggi; no, non voglio altro se non che noi continuiamo le tradizioni del glorioso diritto commerciale italiano.

Debbo anzi dire con compiacenza che, dopo introdotto il Codice di commercio in Italia, la giurisprudenza italiana vi portò qualche rimedio assai più che non facesse la giurisprudenza francese, la quale si attenne molto più al testo della legge di quello che si sia attenuta la giurisprudenza italiana. Sarebbe stato impossibile che questo non fosse.

La giurisprudenza italiana aveva una fonte la quale doveva alimentarla perennemente, una fonte di dot-

trina, la quale si conserva nei nostri sommi scrittori di diritto, una fonte di pratica che si conserva nelle tradizioni degli usi mercantili italiani. Si certamente, la nostra proposta è animata dal vero desiderio di rendere omaggio alle tradizioni italiane; desiderio il quale, parmi, deve manifestarsi, non già col farne il getto come in caso di naufragio, ma col cercare piuttosto di mantenerle vive, di continuarle pur sempre, di animare di esse la riforma della nostra legislazione. (Bene! Bravo! a destra)

Allo stesso numero dell'articolo 1° del progetto di legge proposero i deputati Regnoli e Zanardelli l'emendamento seguente:

« Con decreto reale che si pubblicherà insieme alla presente legge, e che sarà applicabile a tutto lo Stato, saranno trasferite nel Codice commerciale italiano le disposizioni del Codice commerciale germanico relative alle lettere di cambio, ai trasporti per terra e per mare. Al Governo del Re sono date le facoltà opportune pel coordinamento di quelle disposizioni colle altre parti del Codice di commercio italiano. »

Questo emendamento fu svolto dal deputato Regnoli nella tornata stessa del 15 giugno.

Seduta del 16 giugno 1869.

Nella tornata successiva del 16 il deputato Mancini propose e svolse l'emendamento seguente:

« È data facoltà al Governo del Re d'introdurre nel Codice di commercio italiano, sopra studi e proposte di una Commissione di giureconsulti, le modificazioni ed i miglioramenti richiesti dai bisogni del commercio e dai progressi della scienza, prendendo specialmente a norma il Codice commerciale germanico e la legge germanica sulle lettere di cambio del 24 novembre 1848, e coordinandole con le altre parti della legislazione del regno. La pubblicazione di questo Codice riveduto avrà luogo almeno due mesi prima che entri in osservanza in tutto lo Stato. »

All'emendamento del deputato Mancini aderiva il deputato Regnoli, ed analogamente il deputato Lampertico sopra di esso fece queste dichiarazioni:

LAMPERTICO. Brevi parole. Quanto all'impossibilità giuridica della proposta, che io aveva fatta con altri miei onorevoli colleghi, io credo che veramente non vi fosse punto. Le difficoltà mosse dall'onorevole Mancini trovavano la loro risposta nell'emendamento stesso che autorizzava il Governo di coordinare la nostra legge commerciale colle nuove leggi che ora s'introducono nel Veneto: sono anzi difficoltà risolte col fatto da quei paesi che hanno la legislazione commerciale germanica contemporaneamente al Codice civile francese.

Quanto agli inconvenienti economici, nessuno è che negasse che degli inconvenienti vi siano nella diversità di due leggi commerciali nello stesso Stato; però questi non ci dissuasero dal fare la nostra proposta, perchè bisognava bilanciare quali fossero gli inconvenienti maggiori, se quelli derivanti dal mantenere temporaneamente due leggi diverse o quelli che sarebbero derivati dall'abolire, anche dove ora vi è, una legislazione comune a gran parte d'Europa. Pareva a noi che il mantenere questa legislazione, se non altro nel Veneto, porgesse come un addentellato, perchè in seguito anche quella di tutta l'Italia avesse quel legame colla legislazione di altri Stati che ora ha la veneta.

D'altronde la legislazione che intanto sarebbesi mantenuta pel Veneto solo, non ridondava a beneficio dei soli Veneti: a beneficio comune ridondavano di certo le maggiori guarentigie, per esempio, che vi hanno i diritti privati sui trasporti ferroviari; ed in fine se pure il Veneto solo avesse per qualche tempo una legislazione comune con molti altri paesi, e particolarmente coi popoli del Trentino o della riva orien-

tale dell'Adriatico, credo sarebbe pur sempre stato meglio la avesse una parte anche sola d'Italia, che non la avesse nessuna.

Ma, difesa la mia proposta da queste due gravi censure, io debbo dichiarare che la proposta da me sottoposta alla Camera evidentemente non aveva che il carattere di proposta temporanea, provvisoria, tanto per avviare una proposta di riforma più comprensiva ed estesa che io sperava fosse fatta nella Camera da persone che avessero ben più autorità di quella che mi ho io, a cui era toccato di sostenere la proposta nostra. Questa proposta più comprensiva, più estesa fu fatta ieri dagli onorevoli Regnoli e Zanardelli, ed oggi più larga ancora dall'onorevole Mancini. Ed io sono ben lieto che l'autorità di così insigni giureconsulti alla nostra proposta desse quelle proporzioni più ampie che ben spettava loro di darle.

Quando, o signori, la Camera vuole (dirò con linguaggio che è proprio a questa discussione), vuole far onore alla cambiale tratta dai legislatori del 1865, io vi associo volentieri i miei voti.

Sì, è veramente codesta una cambiale tratta dai legislatori del 1865.

Ricorderò un fatto di cui spero la Camera debba tener conto; esso risponde pur anco alle osservazioni dell'onorevole mio amico il deputato Pasqualigo.

Due volte si discorse nella Commissione legislativa del 1865 della legge di cambio. La prima volta si era proposto di accettarne essenzialmente i principii, *essenzialmente*, si noti bene, perchè, parlando dei principii della legge di cambio germanica, non è già che si escluda di adattarne l'applicazione alle condizioni nostre; e questo serve di risposta a coloro che, attri-

buendoci l'idea d'introdurre la legge di cambio tutta così com'è, ci oppongono inconvenienti che non sono se non nella mente loro e che noi vogliamo evitare altrettanto. Quali sono stati i motivi per cui in quella prima seduta non si accolse la proposta? Il primo, il capitale motivo fu questo, non già che non ne fosse persuasa, ma che la Commissione, essendo soltanto una Commissione, come intitolavasi, di coordinamento, credette di non avere i poteri necessari per una tale riforma.

Si elevò, è vero, anche qualche dubbio sull'esperienza che si era fatta della legge del cambio in Lombardia: ma a questo non tardò a rispondere e nel modo il più deciso l'autorità la più competente, la Camera di commercio di Milano, che, con esperienza di ben 15 anni, lamentò altamente come un regresso economico il far sì che la lettera di cambio fosse ancora l'espressione d'un contratto di cambio, piuttosto che un titolo di circolazione che in ogni maniera si presta alla facilità ed alla rapidità del commercio. E in vero i legislatori del 1865 non sapevano indursi a troncare così l'opera loro, senza conformare in questo il Codice nostro ai voti del commercio e della scienza. Dopo già posto in esame tutto il Codice, si domandarono un'altra volta: ma dunque non possiamo introdurre nel Codice i principii della legge del cambio germanica? Di nuovo riconoscendosi di non poterlo fare per gli stretti limiti del mandato, udite allora che cosa accadde. Alcuni, per non lasciare sussistere gli inconvenienti della legge, così come era nel Codice del 1842, proposero che, se non potevasi fare una legge nuova, almeno la vecchia si riformasse: e questa proposta non fu accettata, sapete perchè? perchè non era il prolungare

così la vita di una legge, ormai condannata, lo scopo di quegli uomini: essi dunque pensarono che era meglio di quasi non occuparsene; cosicchè rimanendo pressochè nei termini di prima, essa già non avrebbe potuto resistere a lungo, ma necessariamente avrebbe ceduto il luogo ai progressi legislativi.

Ora, o signori, la riforma desiderata dai legislatori del 1865, da essi a malincuore lasciata indietro, oggi si compie. Io non ho potuto interrogare tutti gli onorevoli colleghi che avevano appoggiato la nostra proposta; ma per mia parte trovando l'emendamento dell'onorevole Mancini non tanto diverso, quanto più completo, non posso che associarmi lietamente all'emendamento stesso: non posso che eccitare il Governo ad accettarlo, ed io credo che la Camera avrà così compiuta un'opera, che sarà salutata con gioia da tutto il commercio italiano.

Prima di terminare aggiungo che, per parte mia, proporrei che all'emendamento Mancini fosse pure aggiunto, come egli stesso ha indicato, che la Commissione non solo fosse composta di giureconsulti, ma anche di commercianti. I commercianti potranno dare gli elementi di fatto; i giureconsulti vi applicheranno le norme di diritto, e la Camera italiana avrà veramente reso un gran beneficio al paese. (Bene! a destra)

PRESIDENTE. Voglia l'onorevole Lampertico scrivere e mandare alla Presidenza quest'aggiunta che farebbe all'emendamento Mancini.

LAMPERTICO. Consiste nell'aggiungere, dopo la parola *giureconsulti*, queste: *e commercianti*.

La discussione doveva continuare il 17 giugno, quando il 17 la sessione fu prorogata.

